



# COMUNE DI ALÌ

Città Metropolitana di Messina

via Roma, 45 - 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 - Fax 0942.700217

C.F. / P. Iva 00399640838 - codice Univoco UFUHC7

info: [www.comune.ali.me.it](http://www.comune.ali.me.it) - pec: [protocollo@pec.comune.ali.me.it](mailto:protocollo@pec.comune.ali.me.it)

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 25/05/2023

**OGGETTO: TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2023.**

L'anno **Duemilaventitre**, il giorno **venticinque** del mese di **maggio** alle **ore 14:00** e seguenti, nell'Aula Consiliare del Comune di Ali, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata a tutti i Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale i signori:

<b>N.</b>	<b>NOMINATIVO</b>	<b>CARICA</b>	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
1)	<i>BOTTARI DOMENICO</i>	<i>Presidente</i>	<b>X</b>	
2)	<i>D'ANGELO SABINA</i>	<i>Consigliere</i>	<b>X</b>	
3)	<i>BONURA GIUSEPPE</i>	<i>Consigliere</i>	<b>X</b>	
4)	<i>RANERI GIUSEPPE</i>	<i>Consigliere</i>	<b>X</b>	
5)	<i>BRIGUGLIO SERGIO</i>	<i>Consigliere</i>	<b>X (video)</b>	
6)	<i>BONARRIGO ANTONIA</i>	<i>Consigliere</i>	<b>X</b>	
7)	<i>TRIOLO FLORIANA</i>	<i>Consigliere</i>		<b>X</b>
8)	<i>FIUMARA PIETRO</i>	<i>Consigliere</i>		<b>X</b>
9)	<i>TRIOLO NATALE</i>	<i>Consigliere</i>		<b>X</b>
10)	<i>FIUMARA GIOVANNI</i>	<i>Consigliere</i>		<b>X</b>

Consiglieri assegnati: 10	Consiglieri in carica: 10	Consiglieri presenti: 6	Consiglieri assenti: 4
---------------------------	---------------------------	-------------------------	------------------------

Risultato legale, ai sensi del comma 1, dell'art. 30 della Legge Regionale n. 9 del 6 marzo 1986, il numero degli intervenuti;

Assume la Presidenza del Consiglio Comunale il Presidente, il sig. *Domenico Bottari*.

Partecipa il Segretario Comunale, *Dott. Gaetano Russo*.

Presente in aula il Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria *Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino* ed in videocollegamento il Revisore dei Conti *Dott. Stefano Composto*.

In collegamento video partecipano il consigliere Sergio Briguglio.

Ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/1990, come recepito dalla Legge Regionale n. 48/91 e dalla Legge Regionale n. 30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere **favorevole**.

## LA SEDUTA E' PUBBLICA

Il Presidente procede alla lettura della proposta di deliberazione posta al 6° punto dell'ordine del giorno, avente ad oggetto "*TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2023*".

A questo punto, il Presidente, accertato che nessuno chiede di intervenire mette ai voti il punto in discussione. Si approva con sei voti favorevoli.

Il Presidente a questo punto pone l'immediata esecutività del provvedimento.

Si approva l'I.E. con sei voti favorevoli.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'esito delle votazioni come sopra riportato,

### DELIBERA

- 1. DI APPROVARE** la proposta di deliberazione avente ad oggetto "*TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2023*".
- 2. DI DICHIARARE** la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 44/1191 (art. 134 del D. Lgs n. 267/2000) **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.**

## **Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale**

**OGGETTO: TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2023.**

### **IL SINDACO**

#### **PREMESSO CHE:**

- L'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), ha istituito a partire dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;
- La Legge 27 dicembre 2019, n.160 ha abolito a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- La tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 704, della citata Legge n. 147/2013 è finalizzata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani;
- In particolare:
  - a norma dell'articolo 1, comma 683, della citata Legge 147/2013: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)";
  - i commi 650 e 651 del citato articolo prevedono che la tassa sia corrisposta in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte;
- L'articolo 1, commi 651- 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo vigente, stabiliscono che il comune nella commisurazione della Tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga" sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a,3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

- La disposizione dettata dall'art.1, comma 652, della Legge n.147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) tenendo conto del principio "chi inquina paga", in alternativa ai criteri del regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, non costituisce quindi l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per il Comune di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti nel medesimo DPR. n.158/1999;
- L'art. 14, comma 9, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce che le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) semplificato o tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU) avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non deve necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma può essere basata su criteri presuntivi;
- L'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, ha permesso di derogare ulteriormente ai criteri del D.P.R. n. 158/1999, attribuendo al Comune la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli previsti dallo stesso decreto;
- L'Amministrazione Comunale nell'esercizio della potestà regolamentare dell'Ente, in continuità con il regime di prelievo della T.A.R.S.U. e della TARES, ha ritenuto opportuno confermare nella disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023, i criteri adottati per il regime di prelievo per le annualità precedenti per rendere omogenee e continuative le modalità applicative della tassa, avvalendosi della deroga di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, comunque nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/ 98/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti; le tariffe per ogni categoria o sotto categoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, sulla base di apposito studio di rilevazione della produzione media dei rifiuti, conformemente a specifica relazione tecnica;
- L' art.1, comma 683 della L. 147/2013 prevede che la deliberazione di approvazione delle tariffe della TARI presuppone l'intervenuta approvazione del piano economico finanziario del servizio integrato dei rifiuti;
- Il comma 527 art. 1 della legge 205/2017 ha attribuito ad ARERA (Autorità Regolazione Energia Reti e Ambiente) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti;
- La deliberazione di ARERA n.443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- La deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

**VISTO** il piano economico finanziario del servizio, redatto secondo quanto stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con la Deliberazione n.363/2021, con la quale è stato approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025 che ha apportato modifiche nell'elaborazione del PEF, approvato con deliberazione di CC n. 8 del 31/05/2022;

**DATO ATTO CHE** l'approvazione formale del suddetto Piano Finanziario costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023;

**VISTO** il Piano Finanziario per l'anno 2023 predisposto in osservanza dei criteri stabiliti dal D.P.R. n.158/1999, che evidenzia costi complessivi pari a €. 138.201;

**RILEVATO CHE** l'adozione delle tariffe della Tassa Rifiuti TARI per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti ed utenze registrate, è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio presunto risultante dal Piano Finanziario per l'anno 2023 pari ad euro 138.201;

**EVIDENZIATO CHE** l'importo del Piano Finanziario comprende i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i costi di raccolta e trasporto RSU, i costi di trattamento e riciclo, i costi di raccolta differenziata per materiale, i costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, i costi d'uso del capitale ed i costi comuni, amministrativi e generali di gestione;

**RICORDATO CHE** gli Enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

**RITENUTO** di dover determinare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario;

**RITENUTO**, pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi di gestione dei rifiuti urbani contenuti nel Piano Finanziario, di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per le utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2023 indicate nell'allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante;

**DATO ATTO CHE** sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla Città metropolitana di Messina;

**Visti:**

- l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";
- l'articolo 1, comma 169, Legge 296/2006 dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**PRESO ATTO CHE** il termine per la deliberazione ordinaria del bilancio di previsione 2023-2025, come previsto dal TU EE. LL., è fissato al 31/12/2022;

**VISTA** la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicata nella Gazzetta ufficiale -serie generale n. 303-supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, all'articolo 1, comma 775, prevede che "In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023-2025 è differito al 30 aprile 2023;

**VISTO** il Decreto del Ministero degli Interni del 19 aprile 2023 con il quale è stato

ulteriormente differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 al 31 maggio 2023;

**ATTESO CHE**, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011, e ss.mm.ii., la deliberazione di approvazione delle tariffe è inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**DATO ATTO CHE** lo schema di bilancio di previsione per l'anno 2023-2025 e relativi allegati, tiene conto di quanto previsto in questo atto deliberativo;

**DATO ATTO CHE** in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., qui allegati;

**VISTO** il Regolamento comunale di contabilità vigente;

**VISTO** il D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L. – e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la Legge n. 160/2019;

**VISTO** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTA** la L.R. n. 30/2000 e ss.mm.ii.;

*Tutto ciò premesso e considerato,*

## **PROPONE**

- 1) **DI RICHIAMARE** la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) **DI PRENDERE ATTO** che il costo complessivo presunto del servizio di igiene ambientale e gestione dei rifiuti per l'anno 2023 da coprire attraverso l'applicazione della Tassa Rifiuti -TARI - è pari a €. 138.201,00 ; così come definito nel piano finanziario 2022-2025 degli interventi relativi al servizio gestione rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 31/05/2022
- 3) **DI CONFERMARE** nella disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023, i criteri evidenziati in premessa, adottati per il regime di prelievo per le annualità precedenti per rendere omogenee e continuative le modalità applicative della tassa.
- 4) **DI APPROVARE**, in conformità al predetto Piano Finanziario, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023, relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, nella tabella di cui all'allegato A) al presente provvedimento che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.
- 5) **DI DARE ATTO CHE**, in caso di rilevanti modifiche normative, che abbiano effetto sulla base imponibile o sulla determinazione di elementi del PEF 2023, saranno adottate conseguenti modifiche alle presenti tariffe.
- 6) **DI DARE ATTO CHE** sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla Città metropolitana di Messina.
- 7) **DI QUANTIFICARE** il gettito complessivo della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023, al netto del Tributo Provinciale -TEFA-, in €. 138.201.

- 8) **DI DARE ATTO CHE** le tariffe di cui alla presente proposta di deliberazione decorreranno dal 1° gennaio 2023.
- 9) **DI DICHIARARE** che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si rimanda alla normativa vigente in materia.
- 10) **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) nei termini di legge;
- 11) **DI PROCEDERE** alla pubblicazione, ai sensi di legge, della presente delibera sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio online del Comune di Ali.
- 12) **DI DICHIARARE**, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere in merito.

**IL PROPONENTE  
IL SINDACO**

*Dott. Ing. Natale Rao*



**PARERI AI SENSI DELL'ART. 12 LEGGE REGIONALE n. 30/2000**

\*\*\*\*\*

**ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:**

**OGGETTO: TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2023.**


*Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere:  
**FAVOREVOLE.**

Alì, lì 22 maggio 2023

**Il Responsabile dell'Area Tecnica**  
**SINDACO**  
*Dott. Ing. Natale Rao*



\*\*\*\*\*

*Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000*


**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

**APPONE**

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere:  
**FAVOREVOLE**

Alì, lì 22 maggio 2023

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria**  
**Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino**





# COMUNE DI ALÌ

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n. 45, CAP 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

P. Iva 00399640838 codice Univoco UFUHC7

protocollo@pec.comune.ali.me.it - sindaco@comunedi.ali.it

www.comune.ali.me.it

## ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2023.**

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE TARI anno 2023.

(Conferma tariffe anno 2020 – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30/09/2020)

Numero componenti nucleo familiare	Tariffa PARTE FISSA (al metro quadrato)	Tariffa PARTE VARIABILE (numero componenti n.f.)
1	€. 1,2175	€. 65,8191
2	€. 1,4286	€. 118,4748
3	€. 1,6234	€. 131,6394
4	€. 1,7533	€. 144,8028
5	€. 1,8020	€. 171,7898
6 o più	€. 1,7857	€. 179,0289

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE TARI anno 2023.

(Conferma tariffe anno 2020 – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30/09/2020)

CODICE	DESCRIZIONE	Tariffa PARTE FISSA (al metro quadrato)	Tariffa PARTE VARIABILE (tipologia attività)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€. 0,58599	€. 0,60507
2	Campeggi, distributori carburanti	€. 0,83385	€. 0,86382
3	Stabilimenti balneari	€. 0,49581	€. 0,5139
4	Esposizioni, autosaloni	€. 0,25542	€. 0,26307
5	Alberghi con ristorante	€. 0,75879	€. 0,78939
6	Alberghi senza ristorante	€. 0,63855	€. 0,66528
7	Case di cura e riposo	€. 0,66861	€. 0,69102
8	Uffici, agenzie, studi professionali	€. 1,18692	€. 1,23057
9	Banche ed istituti di credito	€. 0,33057	€. 0,34551
10	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie,	€. 0,70614	€. 0,72999
11	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	€. 1,71279	€. 1,77003
12	Attività artigianali di tipo botteghe, falegname, idraulico,	€. 1,19448	€. 1,24128
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€. 0,68364	€. 0,68904
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€. 0,96912	€. 1,00116
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici	€. 0,50337	€. 0,52353
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	€. 2,08098	€. 2,15901
17	Bar, caffè, pasticcerie	€. 1,6452	€. 1,70541
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,	€. 1,26963	€. 1,31481
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€. 1,60767	€. 1,66554
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€. 0,81882	€. 0,8487
21	Discoteche, night club	€. 0,76626	€. 0,79299

**IL RESPONSABILE  
DELL'AREA FINANZIARIA**  
*Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino*



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

**Il Presidente**  
***F.to Domenico Bottari***

**Il Consigliere Anziano**  
***F.to Sabina D'Angelo***

**Il Segretario Comunale**  
***F.to Dott. Gaetano Russo***

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune, per 15 giorni consecutivi al n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

(Ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009)

**Alì,**

**Il Funzionario addetto alla pubblicazione**

-----

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
***F.to Dott. Gaetano Russo***

\_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25 maggio 2023.

- Ai sensi dell'art. 12, comma 1, L. R. n. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.
- Ai sensi dell'art. 12, comma 2, L. R. n. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.  
(Immediatamente Esecutiva)

**Alì,**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
***F.to Dott. Gaetano Russo***

\_\_\_\_\_